

Propaganda elettorale (normativa e spazi di affissione)

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche sono le seguenti: legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche) ; legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).

Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.

Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali (31 marzo 2025)

- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
- per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;

- dal 30° giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa)

I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, hanno diritto, a partire dal 30' giorno antecedente le elezioni, ad avere un proprio spazio per l'affissione dei manifesti, nei tabelloni predisposti dal Comune. *L'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata alla Giunta del Comune entro il 34' giorno antecedente quello di votazione. L'ultimo giorno utile per questa elezione è LUNEDI' 5 MAGGIO 2025*

Chiunque violi le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.